

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1609-B)

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del Tesoro**

(ANDREATTA)

di concerto col **Ministro delle Finanze**

(FORMICA)

col **Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato**

(MARCORA)

e col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(DARIDA)

(V. Stampato n. 1609)

*approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del 13 maggio 1982*

(V. Stampato Camera n. 3420)

*modificato dalla VI Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati il 25 febbraio 1983, previo stralcio dell'articolo 12 dal testo approvato dal Senato, deliberato dall'Assemblea nella seduta del 4 febbraio 1983 (V. Stampati Camera nn. 3420-bis e 3420-ter)*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 1° marzo 1983*

---

Istituzione e disciplina dei fondi comuni  
d'investimento mobiliare

---

**DISEGNO DI LEGGE**

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

## Art. 1.

*(Autorizzazione alla istituzione  
di fondi comuni)*

Le società per azioni con capitale sociale versato non inferiore a due miliardi di lire, aventi per oggetto esclusivo la gestione di fondi comuni, possono essere autorizzate dal Ministro del tesoro, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, e su proposta della Banca d'Italia, ad istituire fondi comuni d'investimento mobiliare aperti.

La società di gestione può essere autorizzata a gestire più fondi, purchè diversificati nella loro specializzazione. In questo caso il capitale minimo della società di gestione deve risultare di un ulteriore miliardo per ciascun fondo gestito.

**DISEGNO DI LEGGE**

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

## Art. 1.

*(Autorizzazione alla istituzione  
di fondi comuni)*

Le società per azioni con capitale sociale versato non inferiore a due miliardi di lire, aventi per oggetto esclusivo la gestione di fondi comuni sono autorizzate dal Ministro del tesoro, sentita la Banca d'Italia, ad istituire fondi comuni di investimento mobiliare aperti.

*Identico.*

La domanda si intende accolta qualora l'autorizzazione non venga negata dal Ministro del tesoro con provvedimento da comunicare alla società interessata entro 90 giorni dalla presentazione della domanda medesima. Ove entro detto termine siano richieste informazioni complementari alla società, il termine stesso è interrotto e dalla data di ricezione di tali informazioni decorre per una sola volta un nuovo termine di 30 giorni.

L'autorizzazione non può essere concessa:

a) se difettino i requisiti rispettivamente indicati al primo e secondo comma di questo articolo;

b) se la maggioranza degli amministratori e i dirigenti che hanno la rappresentanza legale della società di gestione non abbiano svolto per uno o più periodi complessivamente non inferiori a un triennio funzioni di amministratore o di carattere direttivo in società o enti del settore creditizio, finanziario e assicurativo, aventi capitale o

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 2.

*(Istituzione e regolamento del fondo)*

Il fondo è costituito dalla società gerente con deliberazione dell'assemblea ordinaria la quale contestualmente approva il regolamento del fondo stesso.

Il regolamento stabilisce:

a) la denominazione e la durata del fondo;

b) la banca incaricata dell'esecuzione delle operazioni disposte dalla società per la gestione del fondo. La banca stessa, presso la quale devono essere depositati i titoli inclusi nel fondo e le disponibilità liquide, deve essere scelta fra le aziende e gli istituti di credito che amministrano una

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

fondo di dotazione non inferiore a 500 milioni di lire o non abbiano esercitato la professione di agente di cambio facendo fronte ai propri impegni come previsto dalla legge;

c) se, ferma l'applicabilità delle norme relative alle cause di ineleggibilità e di decadenza per gli amministratori delle società per azioni, gli amministratori e i dirigenti che hanno la legale rappresentanza della società di gestione abbiano riportato condanne, o sanzioni sostitutive, di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, per delitti contro il patrimonio, per delitti contro la fede pubblica o contro l'economia pubblica, ovvero per delitti non colposi per i quali la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni.

Le sostituzioni comportanti modifica della identità dei soggetti di cui al comma che precede devono essere comunicate, non oltre 15 giorni, alla Banca d'Italia che, nel caso di accertata non conformità alle prescrizioni di cui alle anzidette lettere b) e c), fissa un termine per la regolarizzazione e, in difetto, ne fa immediata relazione al Ministro del tesoro, che provvede ai sensi del successivo articolo 8.

Art. 2.

*(Istituzione e regolamento del fondo)*

Il fondo è istituito dalla società gerente con deliberazione dell'assemblea ordinaria la quale contestualmente approva il regolamento del fondo stesso.

*Identico:*

a) *identica;*

b) la banca incaricata del regolamento delle operazioni disposte dalla società per la gestione del fondo. La banca stessa, presso la quale devono essere depositati i titoli inclusi nel fondo e le disponibilità liquide, deve essere scelta tra le aziende e gli istituti di credito che pre-

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

massa di depositi per un importo non inferiore a 700 miliardi di lire;

c) le modalità di partecipazione al fondo, le caratteristiche dei certificati di partecipazione, i termini e le modalità dell'emissione ed estinzione dei certificati e della sottoscrizione e del rimborso delle quote nonchè le modalità di liquidazione del fondo;

d) gli organi e i criteri per la scelta dei titoli e la ripartizione degli investimenti;

e) i criteri relativi alla determinazione dei proventi di gestione, indicando se si tratta di fondo ad accumulazione ovvero con distribuzione totale o parziale dei proventi e in questo caso i criteri relativi alla distribuzione;

f) le spese a carico del fondo e quelle a carico della società di gestione, indicandole specificamente. Le spese di propaganda non possono essere a carico del fondo;

g) la misura o i criteri di determinazione delle provvigioni spettanti alla società di gestione e degli oneri a carico dei partecipanti per la sottoscrizione e il rimborso delle quote;

h) i giornali sui quali dovrà essere pubblicato ogni giorno il valore unitario della quota di partecipazione, calcolato giornalmente in base alle norme dell'articolo 5.

### Art. 3.

*(Costituzione dei fondi comuni)*

La società gerente costituisce il fondo comune mediante l'investimento in titoli, in attività di partecipazione e finanziarie, delle somme versate dai partecipanti, verso i quali risponde per la gestione secondo le regole del mandato.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

sentino un'adeguata organizzazione aziendale e che amministrino una massa di depositi per un importo non inferiore a 700 miliardi di lire oppure che abbiano ottenuto una garanzia solidale e illimitata di altre banche della stessa categoria aventi una raccolta globale di pari importo;

c) *identica;*

d) *identica;*

e) *identica;*

f) *identica;*

g) *identica;*

h) *identica.*

### Art. 3.

*(Costituzione dei fondi comuni)*

La società di gestione investe in titoli e in altre attività finanziarie le somme versate dai partecipanti. La società gerente risponde verso i partecipanti per la gestione secondo le regole del mandato.

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Ciascun fondo comune costituisce patrimonio distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della società di gestione e da quelli dei partecipanti, nonché da ogni altro fondo gestito dalla medesima società di gestione. Sul fondo non sono ammesse azioni dei creditori della società gerente. Le azioni dei creditori dei singoli partecipanti sono ammesse soltanto sulle quote di partecipazione dei medesimi.

Le quote di partecipazione ai fondi comuni, tutte di eguale valore e con uguali diritti, sono rappresentate da certificati nominativi o al portatore. I certificati debbono essere predisposti e sottoscritti secondo il modello approvato e le indicazioni date dalla Banca d'Italia, che vi provvederà, in sede di prima attuazione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

I partecipanti hanno diritto di chiedere, in qualsiasi tempo, il rimborso delle quote, tranne nei giorni di chiusura delle borse nazionali. Il rimborso deve essere eseguito in denaro, entro quindici giorni dalla richiesta, salvo i casi eccezionali, precisati nel regolamento, nei quali il termine può essere prorogato fino ad un mese. Allorchè si verificano tali casi la società di gestione informa immediatamente la Banca d'Italia. Questa, in circostanze eccezionali attinenti all'andamento del mercato finanziario, può sospendere o limitare temporaneamente sia l'emissione di nuove quote di partecipazione sia il rimborso delle quote emesse.

Il presidente del collegio sindacale, previa autorizzazione della Banca d'Italia, può esercitare l'azione di responsabilità nei confronti della società di gestione, nell'interesse comune dei partecipanti e a spese del fondo. L'azione di responsabilità può essere esercitata da ciascun partecipante nei limiti del proprio interesse.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

*Identico.*

Le quote di partecipazione ai fondi comuni, tutte di eguale valore e con uguali diritti, sono rappresentate da certificati nominativi o al portatore. I certificati debbono essere predisposti e sottoscritti secondo il modello approvato e le indicazioni date dalla Banca d'Italia, che vi provvede, in sede di prima attuazione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

*Identico.*

Il commissario straordinario previsto dal successivo articolo 8, terzo comma, e i commissari liquidatori previsti dallo stesso articolo 8, secondo e terzo comma, possono esercitare, previa autorizzazione della Banca d'Italia, l'azione di responsabilità nei confronti dei membri degli organi amministrativi e di controllo della società di gestione, nell'interesse comune dei partecipanti e a spese del fondo. L'azione di responsa-

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

La partecipazione a fondi comuni da parte delle società e degli enti aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale è ammessa solo per le imprese di assicurazione autorizzate al ramo vita, limitatamente agli accantonamenti a fronte delle riserve matematiche ai sensi del testo unico delle leggi sulle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni.

Art. 4.

(Gestione del fondo)

La società di gestione provvede nell'interesse dei partecipanti agli investimenti, alle alienazioni e alle negoziazioni, all'esercizio dei diritti inerenti ai titoli e di ogni altro diritto compreso nel fondo comune, alla distribuzione dei proventi e ad ogni altra attività di gestione.

Nell'esercizio dell'attività di gestione la società non può vendere titoli allo scoperto, nè negoziarli con differimento dell'esecuzione del contratto oltre i termini della liquidazione mensile di borsa, nè operare a premio o a riporto e non può assumere nè concedere prestiti sotto qualsiasi forma. Per l'acquisto di titoli da includere nel fondo comune la società può ottenere anticipazioni bancarie su titoli, entro il limite massimo globale del 5 per cento del patrimonio del fondo.

Il patrimonio del fondo non può essere investito in titoli emessi da una stessa società o ente nè in altre attività finanziarie e di partecipazione per un valore superiore ai limiti stabiliti in via generale dalla Banca d'Italia. Nel fondo non possono essere detenute azioni o quote con diritto di voto, emesse da una stessa società, per un valore nominale superiore al 5 per cento

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

bilità può essere comunque esercitata da ciascun partecipante nei limiti del proprio interesse.

*Identico.*

Art. 4.

(Gestione del fondo)

*Identico.*

*Identico.*

Il patrimonio del fondo non può essere investito in titoli emessi da una stessa società o ente nè in altre attività finanziarie per un valore superiore ai limiti stabiliti in via generale dalla Banca d'Italia. Tali limiti sono fissati tenendo conto: a) della concentrazione dei rischi; b) della proporzione tra titoli quotati e non quotati; c) per i titoli non quotati, sia della previsione nei

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

del valore nominale complessivo di tutte le azioni o quote con diritto di voto emesse dalla società medesima, se quotate in borsa o al mercato ristretto, ovvero al 10 per cento se non quotate, nè, comunque, azioni o quote con diritto di voto per un ammontare tale da consentire alla società gerente di esercitare il controllo sulla società emittente. I limiti del 5 e del 10 per cento ed il divieto di raggiungere detto ammontare si applicano altresì con riferimento all'insieme dei fondi gestiti da una stessa società di gestione.

I limiti stabiliti nel precedente comma possono essere superati solo in conseguenza dell'esercizio dei diritti di opzione riferentisi alle azioni in portafoglio. La partecipazione deve essere riportata entro un anno nei limiti previsti dal comma precedente.

È vietato l'investimento in quote di partecipazione ad altri fondi comuni e in azioni emesse dalla società gerente, nonchè in titoli emessi da società od enti dei cui organi facciano parte gli amministratori della società di gestione.

L'investimento in azioni, emesse da società controllanti la società di gestione, è ammesso nella misura massima del 2 per cento del capitale della società controllante e le suddette azioni non potranno esercitare il diritto di voto.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

regolamenti di emissione della quotazione in borsa o nel mercato ristretto sia della revisione contabile e certificazione a cui si siano assoggettati gli emittenti. Qualora le azioni non siano quotate in borsa o al mercato ristretto, il loro controvalore non potrà superare globalmente il 10 per cento del patrimonio del fondo. Sono esclusi da tale limite i titoli provenienti da offerta pubblica e privata per i quali sia stata prevista, in sede di collocamento, la quotazione sul mercato ufficiale o la negoziazione al mercato ristretto. Nel fondo non possono essere detenute azioni o quote con diritto di voto, emesse da una stessa società, per un valore nominale superiore al 5 per cento del valore nominale complessivo di tutte le azioni o quote con diritto di voto emesse dalla società medesima, se quotate in borsa o al mercato ristretto, ovvero al 10 per cento se non quotate, nè, comunque, azioni o quote con diritto di voto per un ammontare tale da consentire alla società gerente di esercitare il controllo sulla società emittente. I limiti del 5 e del 10 per cento ed il divieto di raggiungere detto ammontare si applicano altresì con riferimento all'insieme dei fondi gestiti da una stessa società di gestione.

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 5.

(Scritture contabili)

In aggiunta alle scritture prescritte alle imprese dal codice civile, e con le stesse modalità, la società di gestione deve redigere:

a) il libro giornale del fondo comune, nel quale devono essere annotate, giorno per giorno, le operazioni di emissione e di rimborso delle quote di partecipazione e le operazioni relative alla gestione;

b) entro sessanta giorni dalla fine di ogni anno, o del minor periodo in relazione al quale si procede alla distribuzione dei proventi, il rendiconto della gestione del fondo comune;

c) entro trenta giorni dalla fine di ciascun trimestre, il prospetto della composizione e del valore del fondo comune;

d) giornalmente, tranne nei giorni di chiusura delle borse nazionali, un prospetto recante l'indicazione del valore unitario delle quote di partecipazione e del valore complessivo netto del fondo comune.

Il rendiconto della gestione del fondo comune, la relazione e i prospetti trimestrali sono depositati e affissi per almeno trenta giorni, a partire da quello successivo alla data di redazione, nelle sedi della società di gestione e della banca depositaria e nelle filiali, succursali e agenzie della banca stessa indicate nel regolamento. I prospetti giornalieri sono depositati presso la sede della società di gestione. I partecipanti hanno diritto di esaminare gli atti di cui al presente comma e di averne copia a loro spese.

Art. 6.

(Revisione contabile e controllo)

Le contabilità della società di gestione e del fondo comune sono soggette a revisione ai sensi dell'articolo 1 del decreto

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 5.

(Scritture contabili)

*Identico.*

Art. 6.

(Revisione contabile e controllo)

*Identico.*

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136. La società incaricata della revisione provvede altresì alla certificazione del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite della società di gestione e del rendiconto del fondo comune, ai sensi dell'articolo 4 dello stesso decreto.

La Banca d'Italia nomina il presidente del collegio sindacale. Il presidente e i componenti del collegio sindacale devono essere iscritti nell'albo dei dottori commercialisti o ragionieri e nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

La banca depositaria prima di eseguire le operazioni disposte dalla società di gestione deve controllare che le stesse siano conformi alla legge, al regolamento del fondo ed alle prescrizioni dell'organo di vigilanza.

I sindaci della società di gestione, anche individualmente, e gli amministratori e i sindaci della banca depositaria devono riferire senza ritardo alla Banca d'Italia sulle irregolarità riscontrate nell'amministrazione della società stessa e nella gestione del fondo comune.

## Art. 7.

*(Vigilanza)*

Le società autorizzate alla gestione dei fondi comuni d'investimento sono iscritte in un apposito albo tenuto a cura della Banca d'Italia.

La Banca d'Italia esercita la vigilanza sulle società iscritte nell'albo di cui al precedente comma e sulla gestione dei fondi, ai sensi degli articoli 10, 16, 31, 35, comma primo, lettera *a*), e 37, commi primo, terzo e quarto, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, nella legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni.

Nell'esercizio della vigilanza la Banca d'Italia:

*a)* determina le modalità d'investimento del capitale delle società di gestione;

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Il presidente e i componenti del collegio sindacale devono essere iscritti nell'albo dei dottori commercialisti o dei ragionieri o degli avvocati e procuratori e nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

La banca depositaria controlla, ad ogni liquidazione mensile, che le operazioni disposte dalla società di gestione siano conformi alla legge, al regolamento del fondo ed alle prescrizioni dell'organo di vigilanza.

*Identico.*

## Art. 7.

*(Vigilanza)*

*Identico.*

*Identico.*

*Identico:*

*a) identica;*

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

b) approva il regolamento del fondo comune e le sue modificazioni, valutandone anche la compatibilità rispetto ai criteri generali da essa stessa predeterminati;

c) stabilisce, provvedendo, in sede di prima attuazione della presente legge ed entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa, lo schema-tipo del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite delle società di gestione, lo schema-tipo del rendiconto e dei prospetti dei fondi comuni e i criteri di valutazione delle attività che li compongono, nonché i metodi di calcolo del prezzo di emissione e di rimborso delle quote.

Le società di gestione sono soggette, anche per l'attività del fondo, alla disciplina di cui agli articoli 3 e 4 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni, ancorchè non abbiano emesso titoli quotati in borsa. Si applica la disciplina di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 138.

## Art. 8.

(Decadenza della società dalla gestione del fondo; amministrazione straordinaria e liquidazione della società)

Il Ministro del tesoro, su proposta della Banca d'Italia, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, pronuncia la decadenza della società dalla gestione del fondo comune quando la Banca d'Italia, previa contestazione degli addebiti, abbia accertato gravi irregolarità nella gestione della medesima o gravi perdite patrimoniali della società o del fondo. La decadenza deve essere pronunciata in caso di insolvenza giudizialmente accertata della società.

Contestualmente alla decadenza, il Ministro del tesoro, se non autorizza la prose-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

b) *identica*;

c) sentita la Commissione nazionale per le società e la borsa, stabilisce, provvedendo in sede di prima attuazione della presente legge ed entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa, lo schema-tipo del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite delle società di gestione, lo schema-tipo del rendiconto e dei prospetti dei fondi comuni e i criteri di valutazione delle attività che li compongono, nonché i metodi di calcolo del prezzo di emissione e di rimborso delle quote.

*Identico.*

## Art. 8.

(Decadenza della società dalla gestione del fondo; amministrazione straordinaria e liquidazione della società)

*Identico.*

*Identico.*

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

cuzione della gestione del fondo comune a cura di altra società, nomina un commissario per la liquidazione del fondo a norma degli articoli 2452, 2453 e 2455 del codice civile, in quanto applicabili e secondo le direttive della Banca d'Italia.

Può essere disposta l'amministrazione straordinaria e la liquidazione della società di gestione ai sensi degli articoli 57 e seguenti del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, nella legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni. Si applica l'articolo 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 9.

(Disposizioni tributarie)

I fondi comuni di cui all'articolo 1 non sono soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche, nè all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, nè all'imposta locale sui redditi. Le ritenute operate sui redditi di capitale percepiti dai fondi sono a titolo d'imposta.

Sull'ammontare del valore netto del fondo, calcolato come media annua dei valori netti mensili risultanti dalle situazioni di fine mese di cui alla lettera *d*) dell'articolo 5, la società di gestione preleva un ammontare pari allo 0,25 per cento da versare alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato entro il 31 gennaio di ciascun anno a titolo d'imposta sostitutiva.

L'aliquota è ridotta allo 0,10 per cento se dai prospetti delle situazioni di fine trimestre di cui alla lettera *c*) dell'articolo 5, relative a tre su quattro dei trimestri chiusi nell'anno precedente, il fondo risulta composto in misura non inferiore al 55 per cento da azioni di società, costituite in Italia, aventi per oggetto esclusivo o principale attività industriali, o da obbligazioni convertibili in azioni di società, costituite

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

La società di gestione è soggetta alla disciplina dell'amministrazione straordinaria e della liquidazione coatta amministrativa con esclusione del fallimento ai sensi degli articoli 57 e seguenti del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, nella legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 9.

(Disposizioni tributarie)

*Identico.*

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

in Italia, aventi per oggetto esclusivo o principale attività industriali.

I proventi delle partecipazioni ai fondi, tranne di quelle assunte nell'esercizio delle imprese commerciali, non concorrono a formare il reddito imponibile dei partecipanti. Sui proventi percepiti in rapporto alla partecipazione al fondo ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 3, è riconosciuto un credito di imposta pari al 10 per cento dei proventi stessi. Il credito d'imposta entra a comporre il reddito imponibile.

Art. 10.

(Disposizioni penali)

Gli amministratori, i sindaci o revisori e i direttori generali di società o enti che non ottemperano alle richieste o non si uniformano alle prescrizioni della Banca d'Italia sono puniti con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire due milioni a lire quaranta milioni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i sindaci o revisori e i direttori generali che forniscono alla Banca d'Italia informazioni false sono puniti con l'arresto da sei mesi a tre anni.

Il rendiconto e i prospetti di cui all'articolo 5 della presente legge sono compresi tra le comunicazioni sociali agli effetti dell'articolo 2621, numero 1, del codice civile.

Sono puniti con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da lire tre milioni a lire cinquanta milioni gli amministratori che violino le disposizioni dell'ultimo comma dell'articolo 3 e dei commi terzo, quinto e sesto dell'articolo 4 della presente legge.

Ai commissari nominati ai sensi dell'articolo 8 della presente legge si applicano le disposizioni contenute nei commi precedenti.

È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da lire un milione a lire cinque milioni chiunque, sen-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 10.

(Disposizioni penali)

*Identico.*

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

za autorizzazione del Ministro del tesoro, svolge l'attività di cui all'articolo 1 della presente legge. Alla condanna segue l'interdizione dai pubblici uffici e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa di credito o società di gestione di fondi comuni per un periodo di tempo non inferiore ad un anno e non superiore a cinque. La condanna importa altresì in ogni caso la confisca delle cose mobili ed immobili che sono servite o sono state destinate a commettere il reato.

Art. 11.

*(Autorizzazione per l'emissione di titoli e certificati di massa)*

Le operazioni di raccolta di risparmio mediante emissione di titoli e certificati di massa di qualsiasi natura, diversi dalle quote di fondi comuni di investimento, da collocare anche indirettamente presso il pubblico, devono essere autorizzate con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio. Le emissioni di azioni ed obbligazioni restano assoggettate alle autorizzazioni previste dalle leggi vigenti.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 11.

*(Disciplina della emissione dei valori mobiliari)*

Ai soli fini del controllo dei flussi finanziari le emissioni di valori mobiliari di qualsiasi natura da collocare, anche indirettamente, mediante offerta al pubblico e le offerte in Italia di valori mobiliari esteri devono essere comunicate alla Banca d'Italia con l'indicazione della quantità e delle caratteristiche dei titoli suddetti.

Il collocamento di valori mobiliari esteri resta soggetto alla disciplina prevista dal decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 25 luglio 1956, n. 786, e successive modificazioni.

Sono escluse dall'obbligo della comunicazione le emissioni di valori mobiliari previste dagli articoli 2, 44 e 45 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito, con modificazioni, nella legge 7 marzo 1938, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni, le emissioni di azioni e obbligazioni già assoggettate ad autorizzazione dalle leggi vigenti e l'emissione di quote dei fondi comuni di investimento disciplinati dai precedenti articoli.

Entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, la Banca d'Italia può richie-

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

In caso di violazione del disposto del presente articolo si applica l'ultimo comma dell'articolo 10.

**Art. 12.**

*(Disposizioni di delega al Governo)*

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, con uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, del tesoro, delle finanze, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il parere, da esprimersi a norma dei rispettivi Regolamenti, delle competenti Commissioni permanenti della Camera e del Senato:

a) disposizioni intese a disciplinare, con principi e criteri analoghi a quelli stabiliti per i fondi comuni, le gestioni fiduciarie di valori mobiliari pubblici e privati da parte di istituti abilitati all'esercizio del credito

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

dere notizie e dati integrativi. Entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione ovvero, se richiesti, delle notizie e dei dati predetti, la Banca d'Italia può stabilire l'ammontare massimo dell'emissione o dell'offerta con decreto motivato con riferimento alle esigenze di controllo della quantità e della composizione dei flussi finanziari conformemente alle direttive generali stabilite dal CIPE (Comitato interministeriale per la programmazione economica) e dal CICR (Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio).

La disciplina di cui ai precedenti commi non si applica ai titoli di Stato o garantiti dallo Stato.

Per le violazioni delle disposizioni del presente articolo si applica la sanzione di cui al quinto comma dell'articolo 18 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216.

Le disposizioni previste da questo articolo si applicano ai titoli ad emissione continuativa dopo 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

**Stralcio.**

*(V. Stampato Camera n. 3420-bis)*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

a medio e lungo termine nell'intero territorio nazionale;

b) disposizioni intese a regolare l'attività dei fondi comuni mobiliari esteri nel territorio nazionale in modo da evitare distorsioni e discriminazioni contrarie al principio della parità di trattamento anche agli effetti tributari;

c) disposizioni intese a chiarire la disciplina degli enti di gestione fiduciaria di cui all'articolo 45 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, precisandone le caratteristiche di enti similari agli enti di capitalizzazione da ricondurre alla medesima disciplina, tenuto conto della direttiva del Consiglio delle Comunità europee 5 marzo 1979, n. 79/267, e distinguendoli da quelli che svolgono attività analoghe ai fondi di investimento sotto il profilo della gestione fiduciaria dei beni conferiti da terzi, a titolo di capitale di rischio o di credito secondo la natura dell'operazione, da regolare in base ai principi della presente legge relativamente alla vigilanza e alle garanzie a tutela del risparmio;

d) disposizioni intese a sottoporre alle discipline previste dalla presente legge e dai decreti che saranno emanati sulla base delle deleghe di cui al presente articolo le imprese già esistenti che esercitano attività ad esse riconducibili, stabilendo un termine per la loro regolarizzazione e prevedendo la messa in liquidazione a norma dell'articolo 8 delle imprese che dopo la scadenza del termine operano in violazione della presente legge o che comunque, al di fuori dei casi previsti dalle leggi, si rivolgono al pubblico risparmio mediante emissione di titoli o valori mobiliari di qualsiasi natura. Nell'esercizio della delega si dovranno precisare le forme vietate di richiamo del pubblico risparmio;

e) disposizioni intese a definire caratteri e modalità della vendita a domicilio dei valori mobiliari, indicando, ai fini del-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*)

la tutela dell'acquirente, il contenuto e i requisiti di efficacia dei contratti così stipulati, il regime di pubblicità dei prezzi dei valori mobiliari medesimi, nonché sanzioni corrispondenti a quelle previste dalla presente legge in caso di violazione delle disposizioni stesse.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 12.

*(Controlli della Commissione nazionale per le società e la borsa)*

L'articolo 18 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, è sostituito dai seguenti:

Art. 18. — « Coloro che intendono procedere all'acquisto o alla vendita mediante offerta al pubblico di azioni o di obbligazioni, anche convertibili, o di qualsiasi altro valore mobiliare italiano o estero, ivi compresi i titoli emessi da fondi di investimento mobiliari od immobiliari, italiani o esteri, ovvero sollecitare con altri mezzi il pubblico risparmio, devono darne preventiva comunicazione alla Commissione nazionale per le società e la borsa, indicando la quantità e le caratteristiche dei valori mobiliari offerti nonché le modalità e i termini previsti per lo svolgimento della operazione. Possono procedere all'acquisto o alla vendita mediante offerta al pubblico di valori mobiliari diversi dalle azioni e dalle obbligazioni, anche convertibili, e di altre attività finanziarie soltanto le società per azioni con sede in Italia, le società estere debitamente autorizzate, secondo le norme vigenti, o loro rappresentanti, gli enti pubblici, nonché le aziende speciali, con bilancio in pareggio, delle regioni, delle province e dei comuni, singole o consorziate, anche aventi autonoma personalità giuridica, istituite per la gestione di servizi di pubblica utilità, con patrimonio assegnato e conferito di almeno due miliardi.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Ogni sollecitazione al pubblico risparmio deve essere effettuata previa pubblicazione di un prospetto informativo riflettente l'organizzazione, la situazione economica e finanziaria e la evoluzione dell'attività di chi propone l'operazione, redatto secondo le disposizioni di carattere generale determinate dalla Commissione nazionale per le società e la borsa.

Entro venti giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, la Commissione nazionale per le società e la borsa può stabilire modi diversi da quelli da essa determinati in via generale in cui l'offerta deve essere resa pubblica, nonchè gli ulteriori dati e notizie che il prospetto informativo deve contenere.

La Commissione nazionale per le società e la borsa può vietare l'esecuzione dell'operazione qualora il proponente non osservi le prescrizioni di cui ai precedenti commi.

La violazione delle disposizioni e delle prescrizioni del presente articolo è punita con l'ammenda da un quarto alla metà del valore totale dell'operazione ».

Art. 18-bis. — « Per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 18, per valore mobiliare è da intendere ogni documento o certificato che direttamente o indirettamente rappresenti diritti in società, associazioni, imprese o enti di qualsiasi tipo, ivi compresi i fondi di investimento italiani od esteri, ogni documento o certificato rappresentativo di un credito o di un interesse negoziabile e non; ogni documento o certificato rappresentativo di diritti relativi a beni materiali o proprietà immobiliari, nonchè ogni documento o certificato idoneo a conferire diritti di acquisto di uno dei valori mobiliari sopra indicati ed ivi compresi i titoli emessi dagli enti di gestione fiduciaria di cui all'articolo 45 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 ».

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 18-ter. — « Per sollecitazione al pubblico risparmio deve intendersi, ai fini della applicazione dell'articolo 18, ogni pubblico annuncio di emissione; ogni acquisto o vendita mediante offerta al pubblico, ogni offerta di pubblica sottoscrizione; ogni pubblica offerta di scambio di valori mobiliari; ogni forma di collocamento porta a porta, a mezzo circolari e mezzi di comunicazione di massa in genere, nonchè ogni annuncio pubblicitario tendente ad offrire informazioni o consigli al pubblico degli investitori, concernenti valori mobiliari non ancora emessi o per i quali l'emittente o l'offerente non abbia già predisposto il prospetto informativo, fatta eccezione per quelli quotati presso le borse valori.

L'efficacia dei contratti stipulati mediante vendite a domicilio è sospesa per la durata di cinque giorni decorrenti dalla data di sottoscrizione. Entro detto termine l'acquirente ha facoltà di comunicare al venditore o al suo agente, procuratore o commissario, a mezzo telegramma, il proprio recesso senza corrispettivo. Quanto disposto nel presente comma deve essere riprodotto nei contratti stessi.

Con decorrenza dall'emanazione di apposito regolamento predisposto dalla Commissione nazionale per le società e la borsa ed approvato dal Ministro del tesoro, la vendita a domicilio di valori mobiliari è soggetta ad autorizzazione della Commissione predetta da rilasciarsi in via generale per ciascuna società od ente richiedente.

Sono nulli i contratti stipulati in violazione di quanto prescritto nei precedenti commi ».

Art. 18-quater. — « Dalla data della comunicazione di cui all'articolo 18, primo comma, le società e gli enti pubblici, di cui al medesimo primo comma, sono soggetti alla disciplina di cui ai precedenti articoli 3, lettere b) e c), e 4.

La Commissione nazionale per le società e la borsa può altresì disporre che le società e gli enti di cui sopra siano assog-

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

gettati alle disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136 ».

Le aziende e gli istituti di credito le cui azioni, o titoli similari, non sono ammesse alla negoziazione in borsa o al mercato ristretto non sono soggetti alla disciplina di cui agli articoli 3, lettere *a)*, *b)* e *c)*, e 4 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, anche se alla negoziazione stessa sono ammessi le obbligazioni e gli altri titoli emessi nella attività di raccolta del risparmio per l'esercizio del credito.

Le disposizioni dell'articolo 18 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, non si applicano per il collocamento: dei valori mobiliari emessi o garantiti dallo Stato, dei titoli emessi dalle aziende e dagli istituti di credito nell'attività di raccolta del risparmio per l'esercizio del credito, delle quote di partecipazione a fondi comuni di investimento mobiliare di cui agli articoli da 1 a 10 della presente legge.

Le disposizioni previste dagli articoli 18, 18-bis, 18-ter e 18-quater del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, non si applicano alle operazioni già in corso, salvo l'obbligo da parte della società od ente che procede all'operazione medesima, entro i quindici giorni successivi all'entrata in vigore della presente legge, della comunicazione prevista dal primo comma dell'articolo 18 del citato decreto-legge, e l'osservanza per il prosieguo delle eventuali disposizioni, relative alla specifica operazione, emanate dalla Commissione nazionale per le società e la borsa nel termine di cui al terzo comma del medesimo articolo 18 dello stesso decreto.

L'inosservanza delle disposizioni del precedente comma è punita a norma del quinto comma dell'articolo 18 del predetto decreto.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

Art. 13.

(Disposizioni concernenti  
le società fiduciarie)

Le società fiduciarie nell'effettuare il deposito delle azioni ad esse intestate ai fini dell'intervento nelle assemblee delle società quotate in borsa o al mercato ristretto devono dichiarare se le azioni sono di loro proprietà o se appartengono a terzi e devono dichiarare i nomi degli effettivi proprietari.

In caso di dichiarazioni non rispondenti al vero, gli amministratori della società fiduciaria sono puniti con l'ammenda da lire un milione a lire dieci milioni, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

La società deve allegare l'indicazione degli effettivi proprietari all'elenco dei soci intervenuti all'assemblea.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 13.

(Disposizioni concernenti  
le società fiduciarie)

I poteri della Commissione nazionale per le società e la borsa, previsti dall'articolo 3, lettera c), del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 1974, n. 216, riguardanti la comunicazione anche periodica di dati e notizie e la trasmissione di atti e documenti, nonchè l'esecuzione di ispezioni e l'assunzione di notizie e chiarimenti dagli amministratori, dai sindaci, dai revisori dei conti e dai direttori generali sono estesi alle società che controllano società con azioni quotate in borsa o negoziate al mercato ristretto, o ne sono controllate. Sono estesi altresì alle società fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, e agli enti di gestione fiduciaria di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, limitatamente alle azioni possedute o amministrate di società quotate in borsa o negoziate al mercato ristretto, nonchè alle società che controllano queste o ne sono controllate.

Art. 14.

(Disposizioni varie)

Le disposizioni previste dall'articolo 11 della presente legge non si applicano agli aumenti di capitale ed alle emissioni obbligazionarie che ai sensi delle leggi vigenti non sono assoggettate all'obbligo di autorizzazione preventiva.

Le disposizioni della presente legge non si applicano ai titoli emessi in forza di autorizzazioni concesse dal Ministro del tesoro a norma del regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito nella legge 19 febbraio 1928, n. 510; lo stesso Ministro dispone periodiche ispezioni intese a verificare la corretta applicazione di tali autorizzazioni e revoca con proprio decreto le autorizzazioni stesse nel caso di comprovata irregolarità.